

SOMMARIO

SOMMARIO	I
PARTE PRIMA – FINALITÀ.....	1
ARTICOLO 1 - FINALITÀ	1
PARTE SECONDA - ZONIZZAZIONE	1
ARTICOLO 2 – SUDDIVISIONE IN ZONE	1
ARTICOLO 3 – ZONA NATURALE	1
ARTICOLO 4 – ZONA A GESTIONE ATTIVA.....	1
ARTICOLO 5 – ZONA AD USO INTENSIVO	2
PARTE TERZA - UTILIZZO E FRUIZIONE.....	2
ARTICOLO 6 – ACCESSO	2
ARTICOLO 7 - CIRCOLAZIONE CON MEZZI A MOTORE	2
ARTICOLO 8 – ACCENSIONE DI FUOCHI ED ABBRUCIAMENTI	2
ARTICOLO 9 – EMISSIONI SONORE E LUMINOSE	3
ARTICOLO 10 – CAMPEGGIO E ATTENDAMENTO.....	3
ARTICOLO 11 – ABBANDONO DI RIFIUTI	4
PARTE QUARTA - TUTELA DELLA FAUNA, DELLA FLORA E DEGLI HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO	4
ARTICOLO 12 – ATTIVITÀ VENATORIA	4
ARTICOLO 13 – TUTELA DELLA FAUNA.....	4
ARTICOLO 14 – TUTELA DELLA FLORA.....	5
ARTICOLO 15 – TUTELA DEGLI HABITAT.....	5
PARTE QUINTA: TUTELA DEL SUOLO, DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE	6
ARTICOLO 16 – TUTELA DEL SUOLO.....	6
ARTICOLO 17 – OPERE DI RIQUALIFICAZIONE, RECUPERO E RIPRISTINO AMBIENTALE.....	7
ARTICOLO 18 – INDIRIZZI E PRESCRIZIONI RELATIVI AGLI INTERVENTI SU IMMOBILI DI INTERESSE STORICO-CULTURALE	7
ARTICOLO 19 – REALIZZAZIONE DI AREE ATTREZZATE.....	8
ARTICOLO 20 – RETI ED IMPIANTI TECNOLOGICI.....	8
ARTICOLO 21 – INTERVENTI E OPERE DI CARATTERE VIARIO	11
PARTE SETTIMA: INTERVENTI SUL PAESAGGIO RURALE	11
ARTICOLO 22 – SISTEMAZIONI AGRARIE TRADIZIONALI	11

ARTICOLO 23 – INDIRIZZI E PRESCRIZIONI RELATIVI ALLA NUOVA EDIFICAZIONE NEL TERRITORIO EXTRAURBANO.....	12
PARTE OTTAVA – ATTIVITA’ ECONOMICHE	14
ARTICOLO 24 – ATTIVITÀ AGRICOLE E ZOOTECNICHE	14
ARTICOLO 25 – ATTIVITÀ DI AGRITURISMO E TURISMO RURALE	18
ARTICOLO 26 – RAZZE ZOOTECNICHE AUTOCTONE	18
ARTICOLO 27 – GESTIONE FORESTALE	18
ARTICOLO 28 – ATTIVITÀ ESTRATTIVA E MINERARIA	20
PARTE NONA – DISCIPLINA AUTORIZZATORIA.....	20
ARTICOLO 29 - PIANI, INTERVENTI E PROGETTI OGGETTO DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA	20
ARTICOLO 30 – REGOLAMENTAZIONE DELLE VALUTAZIONI DI INCIDENZA	21
ARTICOLO 31 - INTERVENTI CONSENTITI.....	22
PARTE DECIMA – ATTIVITA’ DI SORVEGLIANZA E SANZIONI	22
ARTICOLO 32 – ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA	22
ARTICOLO 33 – SANZIONI.....	22
ALLEGATO I – SPECIE VEGETALI PROTETTE.....	24
ALLEGATO II – SPECIE ANIMALI PROTETTE.....	25

PARTE PRIMA – FINALITÀ

Articolo 1 - Finalità

1. Il presente Regolamento contiene prescrizioni dirette ad assicurare il mantenimento e il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e seminaturali e delle specie di fauna e flora selvatica di interesse comunitario presenti nel territorio del SIC IT 9120002 “Murgia dei Trulli”.
2. L’obiettivo generale di cui al precedente comma è perseguito attraverso:
 - a) la regolamentazione delle modalità di utilizzo e fruizione del SIC;
 - b) l’adozione di misure specifiche a tutela della flora, della fauna, degli habitat di interesse comunitario, delle risorse idriche, del suolo e del territorio;
 - c) la regolamentazione delle modalità di costruzione di opere e manufatti;
 - d) la disciplina degli interventi ammessi sul paesaggio rurale;
 - e) la regolamentazione e l’incentivazione di attività economiche eco-sostenibili;
 - f) la regolamentazione delle procedure di valutazione di incidenza e di rilascio di autorizzazioni;
 - g) la previsione di un apparato sanzionatorio diretto a garantire il rispetto delle prescrizioni regolamentari.

PARTE SECONDA - ZONIZZAZIONE

Articolo 2 – Suddivisione in zone

1. Il territorio del SIC è suddiviso nelle seguenti zone:
 1. A: zona naturale;
 2. B: zona a gestione attiva;
 3. C: zona ad uso intensivo.

Articolo 3 – Zona naturale

1. La Zona A corrisponde ad aree ad elevato valore di conservazione che non richiedono interventi o che ne prevedono soltanto di limitati. Corrisponde alle superfici a macchia mediterranea e a vegetazione rupestre interessanti la scarpata murgica, nonché a zone boschive di elevato valore paesistico ed ambientale.

Articolo 4 – Zona a gestione attiva

1. La Zona B corrisponde ad aree ad elevato valore di conservazione dove è richiesta una forte componente gestionale per riabilitare, ristabilire o creare valori naturalistici. Nel sito

corrisponde ad aree seminaturali (boschi di fragno, boschi di conifere di origine antropica e superfici a macchia variamente distribuite) e ad agli agroecosistemi di interesse comunitario (dehesas – habitat 6310).

Articolo 5 – Zona ad uso intensivo

1. La Zona C corrisponde ad aree a basso valore di conservazione, gestite per obiettivi diversi da quelli della conservazione della natura ma che sono una parte importante del sito. Comprendono le aree ad uso agricolo del Canale di Pirro e della piana degli ulivi secolari.

PARTE TERZA - UTILIZZO E FRUIZIONE

Articolo 6 – Accesso

1. L'accesso al SIC è libero, salve le limitazioni previste dal Piano di Gestione e dal presente regolamento.
2. L'Autorità di Gestione può limitare in tutto o in parte l'accesso a determinate zone del SIC per particolari ragioni di tutela ambientale.
3. Sono salvi i diritti di accesso dei proprietari, dei legittimi possessori e dei conduttori dei fondi.

Articolo 7 - Circolazione con mezzi a motore

1. La circolazione con mezzi a motore all'interno del SIC è sempre ammessa se diretta allo svolgimento di attività agro-silvo-pastorali. Negli altri casi è consentita sulle sole strade carrabili o bianche.
2. Lo svolgimento di attività sportive con veicoli a motore su tracciati stradali è subordinato al rilascio di autorizzazione dell'Autorità di Gestione.

Articolo 8 – Accensione di fuochi ed abbruciamenti

1. All'interno del SIC non è consentito accendere fuochi, salvo quanto stabilito dal presente Regolamento, nonché dalla normativa statale e regionale sulla prevenzione e repressione degli incendi. Si rinvia all'art. 24, commi 14, 15 e 16 e all'art. 27, comma 9, del presente Regolamento quanto al divieto di fuochi e abbruciamenti nelle attività agricole, zootecniche e forestali.
2. L'uso di fornelli da campo, di attrezzature portatili da campeggio e di bracieri portatili da barbecue è ammesso nelle aree del SIC attrezzate a tale scopo.

3. I proprietari e possessori di edifici possono accendere fuochi per cucinare vivande o usare bracieri portatili da barbecue e fornelli da campeggio nelle immediate vicinanze degli edifici medesimi.

Articolo 9 – Emissioni sonore e luminose

1. L'uso di apparecchi sonori all'interno del SIC deve avvenire senza arrecare disturbo alla quiete dell'ambiente naturale e alla fauna.
2. Le sorgenti sonore nelle aree a vegetazione naturale limitrofe ai nuclei abitati non possono determinare alcun incremento del livello di fondo misurato in assenza di interventi.
3. Nel SIC non sono consentite emissioni luminose tali da arrecare disturbo alla fauna. Nelle aree a vegetazione naturale limitrofe ai nuclei abitati non è consentito installare o utilizzare impianti di illuminazione ad alta potenza.
4. L'Autorità di Gestione può imporre divieti temporanei alle emissioni sonore o luminose in prossimità di siti sensibili ai fini della tutela di particolari specie faunistiche in periodi critici.
5. L'Autorità di Gestione incentiva la riduzione dell'inquinamento luminoso, in conformità alla L. R. 15/2005 e al R.R. 13/2006. Esso promuove in particolare, d'intesa con i Comuni, la sostituzione degli impianti di illuminazione pubblica con apparecchi a minore impatto luminoso e a maggiore efficienza energetica, raccomandando l'uso di impianti di illuminazione fotovoltaici.
6. Gli interventi di realizzazione di nuovi impianti di illuminazione all'interno del SIC, nonché gli interventi di sostituzione e/o modifica di impianti esistenti devono essere progettati in modo da non arrecare disturbo alla fauna, in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 8 del R.R. 13/2006.
7. Nel quadro delle limitazioni di cui ai commi precedenti, sono fatte salve le attività e le strutture preesistenti interne o contermini al SIC, alla data di approvazione del presente regolamento. Per eventuali ampliamenti ammessi unicamente in aree contermini non devono essere in ogni caso superati i livelli esistenti.

Articolo 10 – Campeggio e attendamento

1. Nel territorio del SIC caratterizzato dalla presenza di habitat di interesse comunitario il campeggio e l'attendamento sono consentiti esclusivamente nelle aree attrezzate a tali fini.

Articolo 11 – Abbandono di rifiuti

1. Nel territorio del SIC è vietato l'abbandono, anche temporaneo, di rifiuti di ogni tipo, inclusi i rifiuti prodotti da pic-nic e da ogni altra attività connessa alla fruizione del sito. Si applicano le norme di cui alla Parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

PARTE QUARTA - TUTELA DELLA FAUNA, DELLA FLORA E DEGLI HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO

Articolo 12 – Attività venatoria

1. Nel territorio del SIC l'attività venatoria viene svolta nel rispetto della normativa vigente in materia.

Articolo 13 – Tutela della fauna

1. Nel territorio del SIC non è consentito:
 - a) distruggere o danneggiare intenzionalmente nidi, salvo quanto previsto dall'art. 9 della direttiva 79/409/CE, par. 1, lett. a) e b), e previo parere dell'Autorità di Gestione;
 - b) prelevare, disturbare o danneggiare le specie animali di cui all'Allegato II al presente regolamento;
 - c) realizzare nuovi impianti eolici. Si rinvia a quanto previsto in materia dall'art. 20 del presente Regolamento;
2. All'interno del SIC l'attività speleologica è ammessa per fini di ricerca scientifica, previa autorizzazione dell'Autorità di Gestione. E' vietato l'uso di lampade a carburo, sostituibili con lampade a led.
3. E' fatto obbligo di mettere in sicurezza, rispetto al rischio di elettrocuzione e impatto degli uccelli, elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione. Sono idonei a tale scopo l'impiego di supporti tipo "Boxer", l'isolamento di parti di linea in prossimità e sui pali di sostegno, l'utilizzo di cavi aerei di tipo elicord, l'interramento di cavi, l'applicazione di piattaforme di sosta, la posa di spirali di segnalazione, di eliche o sfere luminescenti.
4. Le chiudende vanno realizzate con modalità tali da assicurare il passaggio della fauna selvatica. E' idonea a tale scopo una recinzione costituita da una staccionata di altezza 1,40 m, con passoni in legname, con massimo quattro ordini di filo metallico.
5. Le chiudende che delimitano le strutture aziendali e le abitazioni, potranno anche essere realizzate con rete e filo metallico.
6. Non è consentito il taglio di alberi in cui sia accertata la presenza di nidi e dormitori di specie di interesse comunitario.

7. Non è consentito l'uso di sostanze erbicide per eliminare la vegetazione lungo le rupi, i margini delle strade, le separazioni dei terreni agrari e nei terreni sottostanti le linee elettriche.

Articolo 14 – Tutela della flora

1. Le specie vegetali protette presenti nel SIC sono elencate nell'Allegato I del presente Regolamento. Detto Allegato sarà periodicamente aggiornato in base a studi e ricerche di settore, i cui risultati saranno tempestivamente comunicati all'Autorità di Gestione perché adottati tutti i provvedimenti necessari.
2. Le specie vegetali protette di cui al comma precedente non devono essere danneggiate, estirpate o distrutte.
3. La flora spontanea può essere raccolta esclusivamente per motivi di conservazione e ricerca scientifica, previa autorizzazione dell'Autorità di Gestione, che specifichi modalità, contenuti e limiti della raccolta.
4. Le "Piante Monumentali" del sito, che devono essere individuate in apposita cartografia e puntualmente segnalate sul territorio mediante cartello, godono di particolare tutela e potranno essere acquisite dall'Autorità di Gestione. Possono essere individuate altre specie arboree, di particolare importanza per la fauna o per gli ecosistemi forestali, che godono anch'esse di particolare tutela.
5. Ai fini della tutela del patrimonio genetico locale non è consentito impiantare nel territorio del SIC specie, ecotipi e varietà estranee alla flora spontanea dell'area della Murgia dei Trulli. E' inoltre vietato impiantare individui vegetali che, pur appartenendo nominalmente all'Elenco delle entità autoctone del territorio, provengono da altre regioni, definite dall'art. 2 D. Lgs. 386/2003.
6. I divieti di cui al comma 4 si applicano agli individui completi nonché alle singole parti utilizzabili per la propagazione agamica, quali talee, propaggini, rizomi ecc., o deputate alla diffusione non vegetativa, quali semi ecc..
7. Al fine di assicurare la disponibilità di materiale vegetale idoneo utilizzabile nel territorio del SIC, l'Autorità di Gestione incentiva la realizzazione di vivai *in situ* e la conservazione *ex situ* attraverso convenzioni con soggetti pubblici o privati, preferibilmente operanti sul territorio del SIC o sull'intero territorio regionale.
8. Sono escluse dai divieti di cui al comma 4 le piante oggetto di interesse agronomico e le specie ornamentali nei giardini privati e nelle aree verdi urbane. E' consentito utilizzare esclusivamente specie ornamentali appartenenti a famiglie differenti da quelle presenti nel territorio.

Articolo 15 – Tutela degli habitat

1. All'interno del SIC non è consentito:

- a) trasformare, danneggiare e alterare gli habitat d'interesse comunitario. E' vietato cambiare la destinazione d'uso colturale delle superfici destinate a pascolo permanente ai sensi dell'art. 2, punto 2, Regolamento 796/04/CE, così come cartografate ed individuate alle voci di legenda "Vegetazione di pseudosteppa" e "Vegetazione dei pascoli" nelle Tavole 6A e 6B;
 - b) effettuare il dissodamento delle pietre con successiva macinazione nelle aree coperte da vegetazione naturale e seminaturale, così come cartografate ed individuate alle voci di legenda così come cartografato ed individuato alle voci di legenda "6210/6220 "Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo/Percorsi substeppici di graminacee e piante annue e dei *Thero-Brachypodietea*" nelle Tavole 7A e 7B;
 - c) tagliare e danneggiare la vegetazione naturale e seminaturale acquatica sommersa e semisommersa, erbacea, arbustiva ed arborea salvo specifica deroga rilasciata dall'autorità di gestione, per comprovati motivi di natura idraulica e idrogeologica, nonché per ragioni connesse alla pubblica incolumità;
 - d) utilizzare diserbanti e pirodiserbo per il controllo della vegetazione della rete idraulica (canali di irrigazione, fossati, scoline e canali collettori);
2. L'Autorità di Gestione può incentivare o sospendere il pascolo negli habitat di interesse comunitario per motivate esigenze di conservazione delle risorse naturali, fatto salvo per le aree coltivate.
 3. Fermo quanto previsto dall'art. 13 comma 1 le attività sportive di arrampicata e palestra di roccia non sono consentite sulle rupi calcaree, se caratterizzate dalla presenza di habitat con vegetazione casmofitica.
 4. L'accesso alle grotte costituenti habitat di rilievo comunitario che non siano ancora utilizzate per finalità turistiche è ammesso solo previa autorizzazione dell'Autorità di Gestione.
 5. Nell'area a ridosso le strutture aziendali agrozootecniche e/o abitative fino ad una distanza di 50 metri è consentito svolgere attività e realizzare strutture necessarie e connesse alle esigenze agrozootecniche ed abitative in deroga quanto previsto al punto 1. lettera a) di questo articolo, previa autorizzazione dell'Autorità di Gestione.

PARTE QUINTA: TUTELA DEL SUOLO, DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE

Articolo 16 – Tutela del suolo

1. Non è consentito utilizzare e spandere sulle superfici agricole e naturali del SIC fanghi provenienti da depuratori urbani e industriali, salvo che si tratti di fanghi provenienti da aziende agroalimentari, nel rispetto del D. Lgs. 99/1992.

2. All'interno del SIC non è consentito aprire nuove discariche o realizzare nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti né ampliare quelli esistenti, in termini di superficie, fatte salve le discariche per inerti.
3. L'Autorità di Gestione promuove il ripristino dei terrazzamenti secondo gli usi locali, con muri di contenimento realizzati con pietrame a secco.
4. I movimenti terra relativi a opere o interventi da effettuarsi nel SIC devono essere dettagliatamente descritti in apposito allegato tecnico al progetto definitivo. L'allegato deve contenere le indicazioni relative a: volumi, modalità di utilizzo e/o smaltimento dei terreni, modalità esecutive, tempi di esecuzione, misure cautelari e azioni di ripristino.

Articolo 17 – Opere di riqualificazione, recupero e ripristino ambientale

1. Gli interventi di riqualificazione, recupero e ripristino ambientale sono finalizzati al graduale recupero della naturalità attraverso la rimozione delle cause dirette di degrado del SIC e l'innescare spontaneo di meccanismi di riequilibrio, senza apporti di materia e/o energia.
2. Ai fini del recupero di aree in erosione e/o instabili, sono da privilegiarsi interventi di ingegneria naturalistica che utilizzino tecniche e materiali a basso impatto ecologico, tra cui, ad esempio: interventi antierosivi di rivestimento, quali semine, biostuoie, geostuoie ecc.; interventi stabilizzanti, quali viminate, fascinate, gradonate, gabbionate ecc.; interventi combinati di consolidamento, quali grate, palificate, terre rinforzate ecc..

PARTE SESTA: MODALITÀ DI COSTRUZIONE DELLE OPERE E DEI MANUFATTI

Articolo 18 – Indirizzi e prescrizioni relativi agli interventi su immobili di interesse storico-culturale

1. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, consolidamento, risanamento e ristrutturazione di immobili nelle zone omogenee "A" e "B" dei centri edificati sono soggetti alle prescrizioni di cui al R.R. 24/2005.
2. Tutto l'insediamento sparso storicizzato, compreso gli edifici minori, deve essere considerato non solo come valore estetico e architettonico, ma anche come valore storico e antropologico, e documento di vita sociale e civile.
3. Le regole per la conservazione, il recupero e la trasformazione degli stili e dei volumi degli edifici devono riguardare tutto il patrimonio sia di valore architettonico, che storico testimoniale. Gli edifici di pregio storico e artistico isolati devono comprendere non solo quelli di carattere rurale, quali masserie, pagliai, jazzi ecc., ma anche quelli civili e religiosi, che a questo territorio erano strettamente connessi.
4. Il recupero del patrimonio edilizio sparso può avvenire secondo i seguenti indirizzi:

- a) viene favorito prima di tutto l'uso e il riuso del patrimonio edilizio esistente e degli spazi aperti ad esso connessi, sia a fini agricoli che non;
 - b) le nuove costruzioni sono ammesse solo nei seguenti casi e con le specifiche relative alle singole tipologie insediative: riuso delle rovine; ampliamenti delle case rurali ad uso agricolo; annessi agricoli;
 - c) le masserie devono essere considerate e regolamentate insieme, per quanto documentabile e riconoscibile, alle loro pertinenze e all'area comprendente gli edifici che a esse facevano capo, in modo da conservarle nel contesto paesaggistico in cui sono inserite.
 - d) gli interventi sugli edifici sparsi dovranno rispettare, per modalità e funzioni, le loro caratteristiche tipologiche: edifici esemplari per il loro carattere tipologico e insediativo, edifici di pregio architettonico etc.
 - e) nel caso di cambio di destinazione d'uso dei manufatti isolati, l'intervento deve rispettare il carattere tipologico, gli elementi di arredo tradizionale e il rapporto con i terreni circostanti.
5. Le aree di pertinenza di immobili nelle zone rurali, quali viali, percorsi interni, piazzali, aree parcheggio ecc., possono essere pavimentate esclusivamente con materiali non impermeabilizzanti, quali la pietra calcarea a giunto aperto, il ghiaino, il manto erboso con rete autoportante ed altri materiali drenanti. Solo in casi di comprovate esigenze tecniche, di lavoro e/o di sicurezza, previa autorizzazione dell'Autorità di Gestione, possono essere impiegati materiali cementiti e/o asfalto.
6. La competenza sul controllo della rispondenza dei requisiti di cui ai commi precedenti spetta all'Ufficio Tecnico Comunale sul cui territorio avviene la trasformazione.

Articolo 19 – Realizzazione di aree attrezzate

1. Le aree attrezzate e le infrastrutture per la fruizione del SIC, quali recinzioni, arredi, piazzole e sentieri, devono essere realizzate con materiali naturali eco-compatibili e a basso impatto paesaggistico, secondo quanto previsto dal R.R. 23/2007.

Articolo 20 – Reti ed impianti tecnologici

1. Le linee di nuovi elettrodotti ad alta e media tensione da realizzarsi all'interno del SIC dovranno preferibilmente essere interrato, quando sia accertato, con positiva valutazione di incidenza, che tale operazione non comporti significativi impatti per habitat e specie floro-faunistiche di interesse comunitario e, nel caso di entità vegetali, anche di quelle di particolare pregio naturalistico e conservazionistico. In alternativa dovranno essere messe in sicurezza secondo quanto previsto dall'art. 13 comma 3.
2. Gli impianti a rete, sia interrati che aerei, dovranno seguire i confini o i tracciati dei campi e delle strade interpoderali, o di altri percorsi esistenti, ciò al fine di arrecare il minor

danno possibile sia all'attività agro-silvicola che al paesaggio; per ragioni tecniche opportunamente dimostrate e verificabili, sarà possibile derogare, parzialmente o totalmente, a tale disposizione a condizione che la rete sia interrata e che sia ripristinato la morfologia del suolo.

3. Qualora i confini di proprietà o di delimitazioni delle coltivazioni agricole siano realizzati con specie arbustive o arboree autoctone, gli impianti a rete dovranno attestarsi in modo tale da rispettare tali delimitazioni, evitando qualsiasi danno ai caratteri del paesaggio. L'orditura degli appezzamenti deve rappresentare il parametro di riferimento per la realizzazione di nuovi impianti a rete (energia, acqua ecc.);
4. L'installazione di antenne paraboliche, deve avvenire con affaccio sul cortile interno degli edifici e comunque in luoghi poco visibili dagli spazi pubblici e dai coni ottici significativi. I fabbricati plurifamiliari devono avere un'antenna centralizzata.
5. E' vietata la realizzazione di impianti fotovoltaici. E' ammessa la realizzazione di impianti:
 - a) destinati esclusivamente all'autoconsumo;
 - b) con potenza elettrica nominale fino a 40 kilowatt;
 - c) realizzati sulle coperture degli edifici o fabbricati agricoli, civili, industriali o sulle aree pertinenziali ad essi adiacenti;
 - d) su aree industriali dismesse.

Sono fatti salvi gli interventi presentati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

6. Nel caso di singoli edifici ricadenti all'interno del sito, la dimensione massima consentita per i pannelli solari termici è di m^2 4 per ogni unità immobiliare, senza limiti massimi per fabbricato; la misura massima consentita per i pannelli fotovoltaici è quella sviluppante una potenza massima uguale o inferiore a 12 kW per unità immobiliare, senza limiti massimi per fabbricato con le seguenti attenzioni:
 - evitare sistemazioni che comportino che i pannelli siano visibili da vie e spazi pubblici;
 - per interventi di NC, elaborare soluzioni progettuali per l'inserimento dei pannelli coerenti con la tipologia del manufatto (abitazione, annesso agricolo, impianto produttivo legato all'agricoltura ecc.) che integrino preferibilmente la facciata o il tetto, evitando l'aggiunta di elementi quali balaustre, tettoie ecc..
 - non è consentito il posizionamento di pannelli solari termici e di pannelli solari fotovoltaici sui tetti di manufatti di valore storico-paesaggistico soggetti a vincolo ai sensi dell'ex D.Lgs 42/2004;
 - non è consentito il posizionamento di pannelli solari termici e di pannelli solari fotovoltaici sugli edifici di valore storico testimoniale con segnalazione architettonica PUTT/P e sui trulli;

- sugli altri edifici, è consentito solo sulle coperture nel caso in cui la copertura stessa presenti, per sua originaria conformazione, parti convenientemente defilate e particolarmente idonee ad accogliere l'impianto senza che la sua presenza alteri le prospettive visibili da coni ottici significativi e dagli spazi pubblici;
 - il posizionamento dei pannelli sulle coperture è consentito previa attenta valutazione paesaggistico-ambientale appurata tramite una approfondita documentazione grafica e fotografica che dimostri l'armonico inserimento nel contesto ambientale ed architettonico;
 - in caso di posizionamento di pannelli sulle coperture, questi vanno posizionati su parti convenientemente defilate e particolarmente idonee ad accogliere l'impianto senza che la sua presenza alteri le prospettive visibili da coni ottici significativi e dagli spazi pubblici;
 - in caso di posizionamento sul fronte di manufatti singoli volto verso le trame agricole, vanno messe a dimora adeguate schermature con elementi vegetazionali, rispettando l'adeguata distanza per permettere il soleggiamento dei pannelli stessi; in caso di aggregati di manufatti destinati a varie funzioni, occorre posizionare i pannelli preferibilmente sul fronte interno degli aggregati stessi; in ogni caso occorre realizzare le linee di allaccio alla rete elettrica interrate o aeree;
 - i serbatoi di accumulo necessari per gli impianti solari termici dovranno in ogni caso essere posizionati all'interno degli edifici.
7. E' vietato realizzare nuovi impianti eolici nel territorio del SIC, di cui all'art. 13, comma 1, lett. c), del presente Regolamento, e il divieto è esteso ad un'area buffer di 500 metri dal perimetro del sito. Sono ammessi impianti destinati all'auto-consumo, purché non interessino aree caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario e in ambienti boschivi.. La realizzazione di nuovi impianti in un'area buffer di 5 chilometri dal SIC è soggetta a valutazione di incidenza, diretta a verificarne l'impatto sulle rotte migratorie degli uccelli di cui alla Direttiva 79/409/CEE. Sono consentiti, previa positiva valutazione di incidenza, gli interventi di sostituzione e ammodernamento, anche tecnologico, di impianti esistenti.
8. Gli impianti a biomassa di media e piccola dimensione (potenza non superiore a 1MW elettrico), integrati all'attività aziendale possono essere realizzati secondo i seguenti criteri localizzativi e morfologico-funzionali:
- a) mitigazione dell'impatto percettivo degli impianti a biomassa con elementi vegetazionali autoctoni quali filari alberati, siepi di arbusti e barriere arboreo-arbustive che delimitino e connettano il segno dei volumi tecnologici a quello dell'orditura delle trame agricole;
 - b) utilizzazione di percorsi esistenti per la movimentazione dei materiali per l'approvvigionamento dai campi alla caldaia.

Articolo 21 – Interventi e opere di carattere viario

1. Non è consentito impermeabilizzare le strade ad uso forestale. E' ammessa la realizzazione di strati superficiali di materiale inerte lapideo tipo "macadam" e di materiale preferibilmente derivato da attività di recupero, riciclo e/o in terra costipata.
2. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade del SIC, gli interventi di miglioramento strutturale delle stesse e di costruzione di nuove strade devono includere, ove possibile, la realizzazione di adeguati attraversamenti per la fauna locale.
3. Nelle aree del SIC caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario non è consentito costruire nuove strade o ampliare strade esistenti.

PARTE SETTIMA: INTERVENTI SUL PAESAGGIO RURALE

Articolo 22 – Sistemazioni agrarie tradizionali

1. Non è consentito, salva autorizzazione dell'Autorità di Gestione, eliminare o trasformare gli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario del SIC ad alta valenza ecologica, quali muretti a secco, terrazzamenti, specchie, cisterne, siepi, filari alberati, risorgive, fontanili. Sono consentite le ordinarie attività di manutenzione e ripristino. Nei casi di comprovata necessità, per esigenze di lavoro aziendale, previa autorizzazione del Autorità di Gestione, è consentito realizzare piccoli spostamenti ed aperture di varchi.
2. Gli interventi di manutenzione, restauro e nuova costruzione delle sistemazioni agrarie tradizionali del SIC devono essere realizzati nel rispetto dei seguenti criteri generali:
 - a) i nuovi muretti a secco vanno costruiti nel rispetto della tipologia architettonica tradizionale e del contesto paesaggistico, utilizzando pietre calcaree locali montate e incrociate a secco senza malta cementizia e/o altri leganti. La manutenzione e/o il restauro dei muretti a secco esistenti deve avvenire secondo le tecniche costruttive sopra indicate;
 - b) la divisione di fondi può avvenire con muretti a secco realizzati con la tecnica descritta al punto a) o mediante l'impianto o lo sviluppo spontaneo di siepi vive con specie arbustive e arboree autoctone. Le recinzioni a rete sono ammesse solo se ricopribili in breve tempo da vegetazione arbustiva e rampicante, in modo da trasformare le recinzioni stesse in siepi vive ad alto valore paesaggistico e faunistico. In ogni caso, le recinzioni devono avere un congruo numero di varchi per permettere il passaggio della fauna selvatica;
3. L'Autorità di Gestione incentiva il mantenimento e il recupero, per quanto possibile, degli abbeveratoi e delle cisterne. L'Ente promuove inoltre il ricorso a sistemi eco-compatibili di raccolta e di utilizzo delle acque piovane, ivi compresa la realizzazione di punti

d'acqua, importanti per la tutela della biodiversità e per la lotta agli incendi. La realizzazione di tali bacini idrici è soggetta ad autorizzazione dell'Autorità di Gestione e deve preferibilmente avvenire in prossimità di aree coperte da vegetazione naturale e in corrispondenza di avvallamenti naturali. Per il restauro dei fontanili esistenti o per la creazione di nuovi si deve prevedere la loro realizzazione con materiale lapideo tipico della zona. Per la realizzazione di pozze e stagni si deve prevedere l'impermeabilizzazione con materiali, quali pietra o strati di argilla, (bentonite ecc.) o, in alternativa, cemento misto a pietrisco tale da disgregarsi in un tempo utile alla formazione di un congruo strato di materiale di deposito. Al fine di agevolare l'uscita e l'entrata degli anfibi è opportuno realizzare, all'interno della vasca, una rampa di risalita in pietrame cementato, larga 20 cm e inclinata di 30°. A valle dei fontanili vanno create due o tre pozze di 2-5 m² (dimensioni ca 100x150x50 cm) ognuna mediante scavo impermeabilizzato. Si deve prevedere anche la predisposizione di una canaletta interrata per le acque di deflusso del fontanile. Infine, per creare l'habitat idoneo per gli anfibi, è necessario mantenere a dimora un piccolo nucleo vegetale arboreo arbustivo laterale al fontanile e intorno alle vasche.

Articolo 23 – Indirizzi e prescrizioni relativi alla nuova edificazione nel territorio

extraurbano

1. Nelle zone agricole del territorio extraurbano dei comuni interessati dal SIC, per le quali sono ammessi dagli strumenti urbanistici vigenti interventi di nuova edificazione a vario titolo, fatte salve le limitazioni di cui agli articoli relativi alle zone agricole specifiche, si riportano i seguenti indirizzi di inserimento paesaggistico:
 - a) per quanto riguarda le attenzioni da assumere nella progettazione degli interventi, queste si devono basare sul presupposto che gli edifici e i manufatti e le relative aree di pertinenza, che si intendono realizzare, sono tenuti a inserirsi coerentemente nei diversi contesti paesaggistici, connotati dalle differenti trame agricole, evitando la cancellazione dal punto di vista percettivo dei segni caratterizzanti queste stesse, al contrario assumendo detti segni come riferimento rispetto al quale saranno posti in relazione (in termini di dimensione, grana, materiali, colori ecc.) i segni aggiunti dalla trasformazione indotta dall'intervento. Ciò affinché il nuovo manufatto e la sua area di pertinenza, rappresentino un contributo di evoluzione e valorizzazione del paesaggio esistente.
 - b) i criteri progettuali da assumere per la realizzazione di tali interventi, per quanto riguarda la localizzazione e la definizione morfologico funzionale dei manufatti, la definizione morfologica degli elementi vegetazionali di connessione della rete ecologica, devono essere riferiti ai seguenti specifici aspetti progettuali di attenzione paesaggistica:

1. il tipo di sequenza consolidata del rapporto fra tipo di appoderamento (tipo di coltura, viabilità podereale) e manufatti edilizi, e dunque rapporto visivo tra strada interpodereale e intervento, rapporti percettivi e funzionali tra viabilità principale e accessi al lotto ecc.;
 2. la presenza di riferimenti di tipo percettivo-visivo quali boschi, alberi isolati, trulli, masserie, che interrompono la omogeneità dei caratteri del paesaggio rurale del Canale di Pirro o della Piana degli ulivi secolari, che vanno considerati punti e linee visuali che il contesto minimo di riferimento progettuale dell'intervento intercetta o può intercettare;
 3. il tipo di visuale degli sfondi caratterizzanti: orizzonte ravvicinato o distanziato;
 4. la percepibilità dell'intervento, che in contesti blandamente ondulati come quelli del paesaggio rurale della Murgia dei Trulli, si limita ad orizzonti continui ed omogenei e dunque è limitata. Nel caso in cui siano presenti orizzonti visuali che interrompono l'omogeneità dei caratteri (ad esempio una strada su versante dalla quale l'intervento è percepito o la cui percezione è inibita dalla realizzazione dell'intervento), occorre tenerne conto sia in fase di individuazione del contesto minimo di riferimento progettuale, sia di definizione delle specifiche soluzioni progettuali dell'intervento.
 5. la presenza di edifici tipologicamente rappresentativi di una modalità costruttiva locale storicamente e culturalmente definita;
 6. il rapporto tra l'organizzazione degli spazi e volumi interni all'intervento e lo spazio immediatamente esterno all'intervento;
 7. la presenza all'interno dell'azienda di costruzioni o nuclei agricoli, in adiacenza dei quali, salvo comprovate esigenze produttive, di sicurezza e igienico - ambientali, dovranno essere realizzate le nuove abitazioni in modo tale che i nuovi edifici formino, con quelli esistenti, complessi organici sotto il profilo morfologico. In ogni caso la nuova edificazione non dovrà arrecare pregiudizio alla percezione dei valori formali degli edifici storici;
 8. la possibilità e modalità di prevedere, nell'ambito dell'intervento, interventi di connessione ai filari ed alle siepi, boschi ecc.;
 9. la contiguità ai boschi e ad eventuali ambiti con funzione di riequilibrio della rete ecologica, da considerare elementi ai quali raccordare la progettazione delle aree libere di pertinenza degli edifici.
- c) Per quanto riguarda gli impianti produttivi agricoli, le nuove costruzioni dovranno inserirsi nell'andamento naturale del terreno, mediante un accurato studio della funzionalità dei fabbricati che consenta di limitare le modifiche della morfologia del suolo; essi devono inserirsi armonicamente, dando luogo ad un assetto finale con eventuale sistemazione vegetazionale mediante impiego di specie autoctone. La configurazione volumetrica, nonché i materiali e le tinte dei fabbricati dovranno

relazionarsi con il contesto. Particolare attenzione bisognerà porre all'attacco a terra e alla copertura dell'edificio. Il progetto architettonico dovrà prevedere lo studio dell'assetto vegetazionale delle aree di pertinenza al fine di esaltarne la caratterizzazione architettonica o di migliorarne l'aspetto da visioni a distanza, la messa a dimora lungo le strade di accesso agli impianti di siepi e/o alberature a filari, l'attrezzamento delle aree cortilive con parcheggi e zone attrezzate per la sosta.

2. La competenza sul controllo della rispondenza degli indirizzi di cui sopra spetta all'Ufficio Tecnico Comunale sul cui territorio avviene la trasformazione.
3. Nelle zone agricole del territorio di Monopoli contermini al Sito, nelle quali è previsto il completamento delle contrade, per gli interventi di nuova edificazione di manufatti abitativi valgono gli indirizzi di inserimento paesaggistico di cui al precedente comma.
4. Per le aree sottoposte ai vincoli idrogeologico e paesaggistico ricadenti negli ambiti di protezione paesaggistica valgono le specifiche norme.
5. Per le aree ricadenti negli ambiti di contenimento del rischio idraulico e di protezione a pozzi e sorgenti, valgono gli indirizzi e le prescrizioni specifiche.
6. In ogni caso è vietato l'impianto di specie arboree e arbustive ornamentali o comunque estranee ai luoghi.
7. Non è consentita la realizzazione di nuovi canili.

PARTE OTTAVA – ATTIVITA' ECONOMICHE

Articolo 24 – Attività agricole e zootecniche

1. Sulle superfici agricole, per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme del Reg. (CE) n. 1782/2003 del 29 settembre 2003 relative al regime di sostegno diretto nell'ambito della Politica Agricola Comune (PAC) e relative norme nazionali e regionali di recepimento e successive modifiche e integrazioni.
2. La pratica agricola deve essere informata al rispetto, alla cura e allo sviluppo dei cicli biologici, di carattere vegetale o animale, e all'uso sostenibile delle risorse naturalistiche e antropiche presenti sul territorio.
3. L'Autorità di Gestione promuove la diffusione di colture attuate secondo i metodi di produzione biologica e biodinamica, nonché la coltivazione di specie e varietà locali.
4. L'Autorità di Gestione promuove la conoscenza e l'applicazione dei programmi e dei regolamenti comunitari in materia agro-ambientale, anche fornendo la necessaria assistenza tecnico-amministrativa ai possibili beneficiari.
5. Nello svolgimento di attività agricole e zootecniche all'interno del SIC non è consentito l'impiego di organismi geneticamente modificati.

-
6. Nella zona B viene previsto l'obbligo del mantenimento delle colture permanenti ed in rotazione in atto, esclusivamente per quanto concerne l'habitat 6310, così come cartografato nelle Tavole 7A e 7B.
 7. Nella zona B sono consentiti i seguenti interventi di miglioramento fondiario a supporto delle coltivazioni agrarie, nelle sole aree coltivate, previa autorizzazione dell'Autorità di Gestione:
 - a) macinazione delle pietre presenti nel suolo ad una profondità massima di 20 cm;
 - b) movimentazioni del suolo agrario al fine di ripristinare lo strato di suolo eroso: a tale scopo può essere utilizzato terreno proveniente da altri siti, avente caratteristiche simili a quelle del suolo presente nell'appezzamento stesso.
 8. Nella zona C è possibile il cambio di destinazione colturale, sempre nel rispetto della vocazione agricola e colturale dell'area nonché delle caratteristiche paesaggistiche dei luoghi.
 9. Nella zona C sono consentiti i seguenti interventi di miglioramento fondiario a supporto delle coltivazioni agrarie, previa autorizzazione dell'Autorità di Gestione:
 - a) macinazione delle pietre presenti nel suolo ad una profondità massima di 30 cm per i nuovi impianti (vigneti, frutteti ecc.);
 - b) movimentazioni del suolo agrario al fine di ripristinare lo strato di suolo eroso: a tale scopo può essere utilizzato terreno proveniente da altri siti, avente caratteristiche simili a quelle del suolo presente nell'appezzamento stesso.
 10. Il livellamento dei terreni è soggetto ad autorizzazione dell'Autorità di Gestione. Sono comunque sempre ammessi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina.
 11. Gli interventi finalizzati al rinnovo della pratica agricola e al miglioramento fondiario, che incidono sull'assetto dei percorsi poderali ed interpoderali, devono rispettare il criterio organizzativo della trama poderale in modo tale da salvaguardare la leggibilità dei singoli segni che la compongono, dei rapporti dimensionali e dei materiali, secondo quanto indicato:
 - a) ogni opera che comporti trasformazioni fondiarie non dovrà portare alla distruzione degli elementi caratteristici del paesaggio agrario, di testimonianze storiche dell'attività agricola o di elementi di rilevanza naturalistica ambientale.
 - b) In particolare i percorsi poderali devono essere tracciati come sottomultipli della maglia preesistente e devono rispettare gli andamenti prevalenti; gli eventuali elementi di naturalità devono essere localizzati ai margini degli appoderamenti in forma di siepi e filari alberati. Nella realizzazione dei percorsi evitare la realizzazione di nuovi tracciati, se non strettamente necessario e utilizzare rivestimenti in terra battuta, comunque permeabili; utilizzare l'asfalto esclusivamente per necessità comprovate.

- c) Gli eventuali interventi edilizi e infrastrutturali dovranno rispettare allineamenti e orditura delle colture, della maglia dei percorsi rurali e dei muretti a secco esistenti, oltre a evitare brusche soluzioni di continuità e salti di scala.
12. In ossequio a quanto previsto dall'art. 2, comma 4, Decreto del Ministero per l'Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007, sulle superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante l'anno e sulle altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del Regolamento 1782/2003/CE, è fatto obbligo di garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno e di attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione, sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del Regolamento 1782/03/CE. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento, compreso fra il 15 marzo e il 31 agosto. E' fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalla normativa in vigore. In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:
- 1) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
 - 2) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
 - 3) colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'art. 1, lett. c), Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 7 marzo 2002;
 - 4) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario, previa autorizzazione dell'Autorità di Gestione;
 - 5) sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;
 - 6) in presenza della pratica del *maggese*, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura giustificabile sulla base del clima arido e della tessitura del terreno.
- In tale ipotesi sono ammesse:
- a) al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 15 maggio ed il 15 luglio di detta annata agraria;
 - b) operazioni di sfalcio o trinciatura, ad un'altezza minima di almeno 15 centimetri, da eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite, al fine di evitare la fioritura delle piante infestanti e quindi la successiva disseminazione. È

comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso. La produzione erbacea ottenuta a seguito dello sfalcio operato sulle superfici abbinate a titoli di riposo può essere utilizzata in azienda a fini agricoli e per l'alimentazione del bestiame dopo il 31 agosto di ciascun anno, mentre può essere commercializzata dopo il 15 gennaio dell'anno successivo.

13. L'Autorità di Gestione promuove la redazione di un piano di gestione pastorale, che deve essere approvato dalla Regione Puglia. Il piano di gestione, il cui costo è a totale carico dell'Autorità di Gestione, riguarda tutte le superfici a pascolo e a prato-pascolo presenti nelle aree naturali e seminaturali del sito.
14. Non è consentita la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di prati naturali o seminati prima del 1 settembre e in assenza di comunicazione all'Autorità di Gestione; sono fatti salvi interventi connessi a emergenze di carattere fito-sanitario, previo parere dell'Autorità di Gestione.
15. L'Autorità di Gestione incentiva l'abbandono delle pratiche di abbruciamento delle stoppie e la loro sostituzione con operazioni alternative che possano arricchire il terreno di sostanza organica, quali la trinciatura e l'interramento.
16. Non è consentito bruciare qualsiasi rifiuto derivante dall'attività agricola, come coperture in plastica, tubi di irrigazione, contenitori di fitofarmaci, cassette ecc., a cui si applicano inderogabilmente le norme in materia di smaltimento dei rifiuti, sono esclusi i residui vegetali derivanti dalle pratiche agronomiche (rami, fogliame e altri residui vegetali).
17. La manutenzione della rete di sgrondo delle aziende operanti all'interno del SIC va effettuata tra luglio e settembre.
18. Non è consentito eliminare o trasformare gli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica, in particolare muretti a secco, terrazzamenti, specchie, cisterne, siepi, filari alberati, risorgive, fontanili. Sono consentite le ordinarie attività di manutenzione e ripristino e fatti salvi gli interventi autorizzati dall'Autorità di Gestione.
19. Nel SIC l'uso e lo spandimento di compost sono ammessi esclusivamente nei seguenti casi:
 - a) in presenza di compost di qualità certificata e proveniente da residui vegetali (ammendante verde); sono esclusi i compost prodotti con fanghi provenienti da depuratori urbani ed industriali;
 - b) su superfici agricole occupate da coltivazioni di tipo intensivo, quali frutteti, vigneti (uva da tavola e da vino), oliveti, orti e seminativi.L'uso e lo spandimento di compost non sono in ogni caso consentiti su superfici naturali e su superfici caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario.

Articolo 25 – Attività di agriturismo e turismo rurale

1. L'attività agrituristica e il turismo rurale devono risultare compatibili rispetto al paesaggio ed al presente Regolamento. Ai fini dell'inserimento paesaggistico di tali interventi devono essere osservati i seguenti criteri di intervento:
 - a) tali interventi devono essere inseriti in progetti di organizzazione e sistemazione degli spazi e dei luoghi che oltre alla fattibilità tecnica, ne evidenzino la compatibilità paesaggistico ambientale rispetto ai contesti paesistici nei quali ricadono, in termini di contributo al potenziamento della fruizione paesaggistico-ambientale e ove possibile alla riconnessione della rete ecologica;
 - b) i manufatti adibiti all'attrezzamento degli spazi di sosta o simili, devono essere realizzati in materiali leggeri.;
 - c) nel caso di maneggi per la pratica dell'equitazione e delle passeggiate a cavallo, gli eventuali ricoveri necessari per i cavalli, saranno costituiti da manufatti esistenti da recuperare e nel caso ciò non fosse possibile, questi devono essere realizzati preferibilmente in legno, in dimensioni ridotte da fissarsi, tali da non compromettere la visibilità di componenti paesistiche significative e da non costituire volumi eccessivamente ingombranti.

Articolo 26 – Razze zootecniche autoctone

1. Previa redazione di apposito disciplinare, l'Autorità di Gestione incentiva, anche attraverso la erogazione di premi alle aziende che vi aderiscano, l'allevamento di razze zootecniche autoctone.

Articolo 27 – Gestione forestale

1. La gestione dei boschi viene attuata mediante un piano di gestione forestale, proposto dall'Autorità di Gestione ed approvato dalla Regione Puglia. Il piano di gestione, il cui costo è a totale carico dell'Autorità di Gestione, riguarda tutte le superfici forestali del sito e viene redatto seguendo i dettami della selvicoltura naturalistica.
2. Gli interventi selvicolturali devono prioritariamente prestare attenzione alla conservazione e al miglioramento della funzionalità dei singoli sistemi forestali applicando tecniche, a minimo impatto ambientale, soprattutto per quanto riguarda le utilizzazioni e le interferenze con un armonico sviluppo quali-quantitativo della fauna selvatica.
3. Gli interventi selvicolturali sono consentiti dal 1 ottobre al 15 marzo.
4. Nei lavori di forestazione è consentito impiegare solo specie arboree e arbustive autoctone.

5. L'impiego di mezzi meccanici gommati a lavorazione andante è ammesso esclusivamente per operazioni di esbosco.
6. Nel corso della stagione silvana sono ammesse tagliate contigue non superiori a 10 ettari. L'estensione della tagliata è determinata sommando all'area di taglio le superfici di bosco contigue:
 - a. che siano state oggetto di taglio nelle 3 stagioni silvane precedenti, nel caso dei cedui;
 - b. che siano state oggetto di taglio nelle 5 stagioni silvane, nel caso delle fustaie;
 - c. che risultino transitoriamente prive del soprassuolo a causa di incendi o di altre cause naturali o antropiche.
7. Ai fini dell'applicazione del comma 4, per "tagliata" si intende una superficie boschiva su cui sia effettuato il taglio di utilizzazione finale. Da tale definizione sono escluse le superfici forestali in cui siano eseguiti tagli intercalari, quali sfolli e diradamenti.
8. La pratica della martellata non è ammessa nel SIC. Le piante da rilasciare negli interventi di utilizzo o di miglioramento boschivo devono essere individuate con un anello di vernice rossa indelebile, tracciato a circa 1,30 metri dal suolo; le piante devono essere inoltre numerate progressivamente sul fusto. Per esse deve essere predisposto un piedilista di cavallettamento in cui sia indicato il diametro a 1,30 metri dal suolo, il numero progressivo e la specie. Nelle fustaie le piante da abbattere possono essere individuate anche con apparecchiature satellitari di posizionamento geografico (GPS).
9. I residui di lavorazione non possono essere bruciati nei boschi e devono essere cippati in loco.
10. Devono in ogni caso essere salvaguardati gli individui di grosse dimensioni con chioma ampia e ramificata, quali alberi vetusti e ramificati.
11. Nei boschi soggetti a utilizzazioni è fatto obbligo di lasciare almeno dieci esemplari arborei ad ettaro con particolari caratteristiche fenotipiche, diametriche ed ecologiche, in grado di crescere indefinitamente e almeno dieci esemplari arborei ad ettaro morti o marcescenti, fatti salvi gli interventi diretti a garantire la sicurezza della viabilità e dei manufatti, da eseguirsi previo parere dell'Autorità di Gestione.
12. Per i boschi cedui di fragno (*Quercus trojana*) sono da riservare per ogni ettaro di superficie almeno 100 matricine del turno, di cui 1/3 di età multipla del turno. Per i boschi cedui di leccio (*Quercus ilex*) sono da riservare per ogni ettaro di superficie almeno 120 matricine del turno, di cui 1/3 di età multipla del turno. Le matricine possono essere tagliate ad una età almeno doppia del turno del ceduo, calcolata con riferimento al turno minimo e contemporaneamente all'utilizzazione del resto del soprassuolo. Qualora le esigenze della rinnovazione lo richiedano, l'Autorità di Gestione può prescrivere con provvedimento motivato il rinvio del taglio di tutte o di parte delle matricine presenti, anche se in numero superiore a quelle prescritte, ad un turno successivo. Il taglio di matricine di età multipla del turno può variare anche in misura non proporzionale, in

base alla situazione strutturale del bosco e della stazione e al contesto dell'intervento. Quando non siano presenti matricine di età multipla del turno, dovranno rilasciarsi matricine del turno in numero maggiore. Nel caso di boschi o di circoscritte aree boscate da trattarsi con matricinatura intensiva, il numero massimo delle matricine da riservarsi può essere fino al triplo dei valori minimi indicati precedentemente; anche in questo caso, il numero delle matricine di età multipla del turno può variare anche in misura non proporzionale, in base alla situazione strutturale del bosco e della stazione.

13. L'Autorità di Gestione può determinare entro il 30 giugno di ogni anno la superficie massima che per la successiva stagione silvana può essere sottoposta a tagli suscettibili di determinare oltre il 70% di scopertura del suolo. Rilevano a tal fine i tagli dei boschi cedui con rilascio di matricine e i tagli delle fustaie. La superficie massima ammissibile al taglio per anno silvano non può essere maggiore del rapporto tra superficie e turno minimo vigente per i vari tipi di boschi.
14. Non è consentito effettuare interventi di taglio su piante sporadiche, ossia su specie forestali che non superino complessivamente il 10% del numero di piante presenti in un bosco e che siano allo stato isolato o in piccolissimi gruppi.
15. Non è consentito il rimboschimento delle radure di superficie inferiore a 10.000 m², per le fustaie, e a 5000 m², per i cedui semplici o composti.
16. I viali tagliafuoco dovranno essere di "tipo verde attivo", con una limitata asportazione della biomassa arborea.
17. Nella realizzazione di piste forestali è da evitare la frammentazione delle superfici boscate e l'eccessiva riduzione del bosco. A tal fine le eventuali piste che per esigenze di cantiere dovessero essere aperte, dovranno essere utilizzate a scopo esclusivo dell'esbosco del materiale legnoso e dovrà essere ripristinato lo stato iniziale, a chiusura dei lavori attraverso operazioni di epicatura del terreno.

Articolo 28 – Attività estrattiva e mineraria

1. All'interno del SIC non è consentito aprire nuove cave o ampliare cave esistenti, pur se ricadenti solo parzialmente nel sito.

PARTE NONA – DISCIPLINA AUTORIZZATORIA

Articolo 29 - Piani, interventi e progetti oggetto di valutazione di incidenza

1. Sono sottoposti a valutazione di incidenza i piani, interventi o progetti, interni o esterni al SIC, direttamente o indirettamente incidenti su di esso, in conformità al D.P.R. 120/2003.
2. Sono obbligatoriamente sottoposti a valutazione di incidenza appropriata (ai sensi della D.G.R. n. 304/2006) i progetti relativi:

- a. alla costruzione di impianti eolici ricadenti in un'area buffer di 5 chilometri dal perimetro del sito;
 - b. alla costruzione di impianti di elettrodotti ad alta e media tensione fuori terra in un'area buffer di 5 chilometri dal perimetro del sito;
3. Le procedure di valutazione di incidenza di cui al presente articolo sono svolte nel rispetto della normativa vigente, tenuto conto delle misure generali e specifiche di conservazione del SIC contenute nel Piano di Gestione e nel presente Regolamento.

Articolo 30 – Regolamentazione delle valutazioni di incidenza

1. Non sono sottoposti a valutazione di incidenza i piani e/o gli interventi direttamente connessi o necessari alla conservazione di habitat e specie previsti dal presente Piano di Gestione che per definizione concorrono al raggiungimento degli obiettivi di conservazione da esso perseguiti, salva diversa prescrizione delle relative schede di azione.
2. I seguenti interventi, in quanto coerenti con il presente piano di gestione, non determinano degrado e perturbazione degli habitat e degli habitat di specie per cui si ritiene espletata in maniera favorevole la procedura di valutazione di incidenza.
 - a) manutenzione ordinaria e straordinaria di aree di pertinenza di immobili nelle zone rurali, risanamenti, ristrutturazioni e ampliamenti fino al 20% della superficie utile degli immobili esistenti se conformi a quanto previsto dall'art. 18 del presente Regolamento;
 - b) miglioramento delle prestazioni energetiche attive e passive di immobili;
 - c) recupero e riutilizzo delle acque a servizio degli edifici esistenti che non producano volumetrie aggiuntive (vasche, serbatoi, cisterne ecc.);
 - d) manutenzione ordinaria di infrastrutture viarie, di strade agro-forestali e di sentieri e mulattiere, se conformi a quanto previsto dall'art. 18 del presente Regolamento;
 - e) installazione di nuove recinzioni per la delimitazione dei fondi agrari e di manutenzione ordinaria e straordinaria di recinzioni esistenti, se conformi alle prescrizioni di cui all'art. 22, comma 2, del presente Regolamento;
 - f) manutenzione e recupero di punti d'acqua, se conformi alle prescrizioni di cui all'art. 22, comma 3, del presente Regolamento;
 - g) utilizzazioni boschive di fine turno e tagli intercalari su superfici non superiori a 10 ettari, se conformi all'art. 27 del presente Regolamento.
 - h) cambio di destinazione colturale nella zona C, sempre nel rispetto della vocazione agricola e colturale dell'area nonché delle caratteristiche paesaggistiche dei luoghi.
3. Copia del progetto definitivo, dei piani e degli interventi previsti nei commi 1 e 2 del presente articolo, dovrà comunque essere trasmessa all'Autorità di gestione che potrà esprimersi entro 60 giorni dalla ricezione.

4. In deroga al presente Piano di Gestione, qualora un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico connessi con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica e valutata la assenza di alternative, l'Autorità di Gestione del sito, ne autorizza la realizzazione e pone in essere ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata.

Articolo 31 - Interventi consentiti

1. Sono sempre consentiti, senza necessità di previa autorizzazione da parte dell'Autorità di Gestione, i seguenti interventi o atti:
 - a) pratiche di allevamenti bradi e semi-bradi con individuazione, ove possibile, di tecniche di pascolo a minor impatto ambientale;
 - b) normali pratiche agricole connesse alla coltivazione di frutteti, vigneti, orti, seminativi e altre colture già esistenti;
 - c) raccolta di funghi nel rispetto delle norme vigenti in materia nella Regione Puglia.

PARTE DECIMA – ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA E SANZIONI

Articolo 32 – Attività di sorveglianza

1. L'Autorità di Gestione svolge le funzioni di sorveglianza del territorio del SIC avvalendosi di proprio personale; a tal fine può altresì stipulare, ove lo ritenga opportuno, apposite convenzioni con il personale di altri enti.
2. Alla sorveglianza del sito concorrono il CFS, gli ufficiali e agenti di polizia locale, le guardie ecologiche e zoofile volontarie di cui alla L.R. 10/2003 e le altre forze di pubblica sicurezza, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Articolo 33 – Sanzioni

1. Ferma l'applicazione delle norme sul risarcimento del danno ambientale di cui alla Parte VI del D. Lgs. 152/2006 s.m.i., l'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento comporta in ogni caso l'obbligo di riduzione in pristino dei luoghi, da realizzarsi in conformità alle prescrizioni formulate dall'Autorità di Gestione, e la ricostituzione, ove possibile, delle specie floro-faunistiche e degli habitat compromessi.
2. L'inosservanza delle prescrizioni del presente regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative e/o penali previste dalle specifiche norme statali e regionali.

3. L'inosservanza delle disposizioni emanate dall'Autorità di gestione è altresì punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,82 ad euro 258,22. Tali sanzioni sono irrogate dal legale rappresentante dell'Autorità di gestione, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689
4. Le somme riscosse dall'Autorità di Gestione ai sensi del presente articolo sono imputate al bilancio dell'Ente e sono destinate, a specifiche iniziative di conservazione, salvaguardia e vigilanza delle specie floro-faunistiche e degli habitat del SIC.

ALLEGATO I – SPECIE VEGETALI PROTETTE

Allium cyrilli Ten. - Aglio di Cirillo

Arum apulum (Carano) Bedalov - Gigaro pugliese

Asyneuma limonifolium (L.) Janchen - Raponzolo meridionale

Aurinia saxatilis (L.) Desv. subsp. *megalocarpa* (Hauskn.) - Alisso sassicolo

Aurinia sinuata (L.) Griseb - Vesicaria minore

Campanula versicolor Andrews - Campanula pugliese

Carum multiflorum (Sibth. et Sm.) Boiss. subsp. *multiflorum* - Kummel di Grecia

Centaurea apula Bianco e Brullo - Fiordaliso pugliese

Lemna gibba L. - Lenticchia d'acqua spugnosa

Lemna minor L. - Lenticchia d'acqua comune

Paeonia mascula (L.) Miller subsp. *Mascula* - Peonia maschio

Scrophularia lucida L. - Scrofularia pugliese

Stipa austroitalica Martinovský subsp. *austroitalica* - Lino delle fate

Umbilicus cloranthus Heldr. et Sart. ex Boiss. - Ombelico di Venere verdamato

Vincetoxicum hirundinaria L.W. Medicus subsp. *adriaticum* (Beck) Markgr. - Vincetossico adriatico

Tutte le Orchidaceae ed in particolare: *Ophrys oxyrrhynchos* (Tod.) Soó subsp. *celiensis* O. et E. Danesch - Ofride cegliese; *Ophrys tarentina* Götz et H.R. Reinh. - Ofride tarantina; *Ophrys fuciflora* (F.W. Schmidt) subsp. *parvimaculata* O. & E. Danesch. - Ofride dei fuchi (parvimaculata)

ALLEGATO II – SPECIE ANIMALI PROTETTE

Nome scientifico	Nome italiano
<i>Zerynthia polyxena</i> ([Denis & Schiffermuller], 1775)	-
<i>Melanargia arge</i> (Sulzer, 1776)	-
<i>Saga pedo</i> (Pallas, 1771)	Saga
<i>Bufo bufo</i> (Linnaeus, 1758)	Rospo comune
<i>Bufo lineatus (viridis)</i> (Ninni, 1879)	Rospo smeraldino Italiano
<i>Hyla intermedia</i> (Boulenger, 1882)	Raganella italiana
<i>Triturus carnifex</i> (Laurenti, 1768)	Tritone crestato italiano
<i>Lissotriton (Triturus) italicus</i> (Peracca, 1898)	Tritone italiano
<i>Testudo hermanni</i> (Gmelin, 1789)	Testuggine comune
<i>Cyrtopodion kotschy</i> (Steindachner, 1870)	Geco di Kotschy
<i>Chalcides chalcides</i> (Linnaeus, 1758)	Luscengola
<i>Podarcis sicula campestris</i> (Rafinesque, 1810)	Lucertola campestre
<i>Coronella austriaca</i> (Laurenti, 1768)	Colubro liscio
<i>Elaphe quatuorlineata</i> (Lacépède, 1789)	Cervone
<i>Hierophis (Coluber) viridiflavus</i> (Lacépède, 1789)	Biacco
<i>Zamenis (Elaphe) lineatus</i> (Camerano, 1981)	Saettone occhi rossi
<i>Zamenis (Elaphe) situla</i> (Linnaeus, 1758)	Colubro leopardino
<i>Natrix natrix</i> (Linnaeus, 1758)	Natrice dal collare
<i>Vipera aspis hugyi</i> (Linnaeus, 1758)	Vipera comune
<i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758)	Falco pecchiaiolo
<i>Circaetus gallicus</i> (Gmelin, 1788)	Biancone
<i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783)	Nibbio bruno
<i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758)	Falco di palude
<i>Circus pygargus</i> (Linnaeus, 1758)	Albanella minore
<i>Circus macrourus</i> (Gmelin, 1771)	Albanella pallida
<i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1766)	Albanella reale
<i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758)	Poiana
<i>Falco tinnunculus</i> (Linnaeus, 1758)	Gheppio
<i>Falco naumanni</i> (Fleischer, 1818)	Grillaio
<i>Burhinus oedicnemus</i> (Linnaeus, 1758)	Occhione
<i>Caprimulgus europaeus</i> (Linnaeus, 1758)	Succiapape
<i>Melanocorypha calandra</i> (Linnaeus, 1766)	Calandra

Nome scientifico	Nome italiano
<i>Calandrella brachydactyla</i> (Leisler, 1814)	Calandrella
<i>Anthus campestris</i> (Linnaeus 1758)	Calandro
<i>Hirundo daurica</i> (Linnaeus, 1771)	Rondine rossiccia
<i>Lanius senator</i> (Linnaeus, 1758)	Averla capirossa
<i>Lanius minor</i> (Gmelin, 1788)	Averla cenerina
<i>Lullula arborea</i> (Linnaeus, 1758)	Tottavilla
<i>Oriolus oriolus</i> (Linnaeus, 1758)	Rigogolo
<i>Rhinolophus hipposideros</i> (Bechstein, 1800)	Ferro di cavallo minore
<i>Pipistrellus kuhli</i> (Kuhl, 1817)	Pipistrello albolimbato
<i>Pipistrellus pipistrellus</i> (Schreber, 1774)	Pipistrello nano